

 **Ecco quello che c'è da sapere sul nuovo bonus asilo nido: requisiti, importo e modalità di presentazione della domanda.**

Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 343, **legge 27 dicembre 2019, n. 160** ha previsto, a decorrere dal 2020, una modulazione del beneficio in base alle fasce di appartenenza ISEE.

Alla luce di questa novità, sono in corso le implementazioni procedurali necessarie all'attuazione di tali disposizioni, concluse le quali saranno fornite le istruzioni operative relative alla presentazione delle domande per la fruizione del Bonus Nido per il 2020.

I'INPS fornisce i chiarimenti

Possibile dall'inizio di questa settimana richiedere il **contributo** per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. La richiesta si riferisce anche all'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

L'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha **elevato l'importo del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.**

Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore. Infatti la domanda può essere presentata dal **genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016** in possesso dei requisiti richiesti.

Il **bonus asilo nido** viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità. L'**importo massimo è di 136,37 euro** direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Per i nuclei familiari con **un Isee minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro**, l'agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di **2.500 euro**. Infine, spetterà l'importo minimo di **1.500 euro** nell'ipotesi di Isee minorenni **oltre la predetta soglia di 40.000 euro**, ovvero in assenza dell'Isee.

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Per maggiori informazioni in merito alla domanda da presentare quest'anno potete rivolgervi ai CAF CGIL dei vostri territori o richiedere la consulenza del vostro rappresentante sindacale FISAC BPER che trovare sul sito internet:

[Info & Contatti Bper](#)

